

CAPITOLATIONE  
DELL' ILLVSTR.<sup>MO</sup>  
MONTE  
DEI TRENTA



*Biblioteca della Università degli Studi di Napoli*

IN NAPOLI

Ristampata, Per Giacomo Gaffaro. M. DC. LIII.  
Con Licenza de' Superiori:

ALL' ILLVSTRISSIMI SIGNORI  
**GOVERNATORI**  
**E CAVALIERI**  
**DEL MONTE DE I TRENTA:**



*V* da gli antichi. Savi stimata la Prudenza sopra ogni altra virtù; e dalla Prudenza istessa quella parte più celebrata, che da noi vien chiamata Prouidenzia, la qual consistendo in antiueder le cose da venire, prima ch' elle succedano, perche meglio si possano prouedere; par che scuopra nell' huomo un non sè che di diuinità, che'l viene à fare sopra ogn' altra creatura eccellente. Perciò diceua ~~l'Epitimo~~, che questa virtù si douea come vera Deità honorare; come quella che fu quasi una ministra d' Id-dio nella creation del Mondo, e di tutte le cose. E perciò anche dall' antica gente furono

*Epitimo.*

honorati alcuni huomini come Dei, per esser  
eglino ornati di questa virtù più di tutti gli  
altri; laonde non poca lode meriteranno quei  
Cavalieri, che considerando (alcun'anni so-  
no) come per mancamento di dote molte figli-  
uole di Nobili si maritauano à diuerse per-  
sone vili, e di basso nascimento; uniti insieme  
deliberarono di fare un Monte, ouer cumu-  
lo per gli maritaggi delle figliuole di lor de-  
scendenti in perpetuo, le quali cauando da  
ciò una buona dote, potessero prender mariti  
di condition conuenueuole alle lor qualità. E  
perche l'opere degne di lode non si deeno te-  
ner celate, ritrouandomi esser Secretario di  
questo Monte, hò voluto fare uscire alle  
stampe la Capitulatione che sopra di ciò da  
quei Signori fu fatta, perche sia anche essem-  
pio à gli altri d'imitatione; e perche da cia-  
scun delle Signorie Vostre, che governano, si  
sappiana gli ordini, che s'han da osservare;  
con che fine le bacio con ogni riuerenzà in  
mani. Di Napoli il di 28. Agosto 1618.

Il reu. Schiuella.



**DE** decimo Mensis Aprilis 14 Indict.  
1601. Neapoli, & proprie in logia, seu  
cortileo Venerabilis Conuentus S.  
Agnelli Maioris. Constituti in nostri  
presentia V. I. D. Scipio Filomarinus:  
tam pro se, suo proprio nomine, quam  
nomine, & pro parte D. Indici de

Guevara Ducis Bouini, & in hoc Regno Magni Sene-  
schalchi, pro quo promisit de rato, Io. Baptista Caraca-  
ciolus Marchio Vulturaria tam pro se proprio suo no-  
mine, quam nomine; & pro parte Antonij Caraccioli  
Ducis Boiani, & Ioannis Baptista de Alagonissa eius  
cognati, pro quibus similiter promisit de rato, Thomas  
Filomarinus Comes Rocce & Aspidis, tam pro se proprio  
suo nomine, quam nomine, & pro parte Victoriz eius  
sororis utriusque, & tutricis Francisci Pignatelli sui fi-  
lij, & pro eodem Francisco pro quo similiter promisit  
de rato, Marcus Antonius Caracciolus quon. Bartolo-  
mei, Io. Thomas de Capua Marchio Turris, D. Fran-  
ciscus Caracciolus Dux Airolæ ætatis annorum quin-  
decim, vel circa, ut dixit, Iulius de Sangro, D. Ferdi-  
nandus Beltranus Comes Misanci, Iulius Carusus no-  
mine, & pro parte D. Francisci de Tufo, pro quo simi-  
liter promisit de rato, Pomponius Magalidus nomine,  
& pro parte Marci Antonij Filomarini fratris dicti Co-  
mitis Rocce, pro quo promisit similiter de rato, Fabri-  
cius Brancarius quon. Albylij, Fabritius Garofanus no-  
mine, & pro parte Martij Pignatelli Marchionis Spi-  
nazzolæ, pro quo promisit de rato, Io. Baptista Carrafa  
Cicinellus quon. Afeanij, Gregorius Loffredus, Hero-  
nymus di Eigni, D. Pompeius de Cardena, Fabritius  
Sanfelicius, Io. Franciscus Brancia, Etor de Marra,  
V. I. D. Iacobus de Franchis tam pro se proprio suo no-  
mine, quam nomine, & pro parte Io. Baptista Coppo-  
læ utriusque, & tutricis Io. Iacobi Coppolæ Marchionis  
Missanelli, & pro eodem Marchione, ac etiam nomine.

6  
& pro parte Laurentij, & Thomæ de Franchis eius fratrum nominatorum in subscripto Albarano per quondam Vincentium de Franchis Præsidentem Sacri Consilij communem patrem, pro quibus promisit similiter de rato, Pompeius Filangerius, Scipio Milanus nomine, & pro parte D. Isabellæ de Tufo Marchionissæ S. Georgij vti baliz, & tutricis, D. Baldaxaris Milani Marchionis S. Georgij eius filij, & pro eodem Marchione, pro quo similiter de rato promisit, D. Lelius Gallutius, & Cæsar Filangerius, congregati, & coadunati in vnum in dicto loco pro infra scripto actu, & negotio perficiendo agentes, & interuenientes ad infra scripta omnia pro se ipsis nominibus quibus supra, & quolibet ipsorum, eorumque; dictis nominibus, & cuiuslibet ipsorum hereditibus, & successoribus, &c. seruata tamen forma subscripti Albarani, & Capitulationis, & non aliter, nec alio modo, & dictus Dux Aitolæ cum decreto Sacri Regij Consilij ad maiorem cautelam quatenus opus sit, sumptibus ipsius Ducis obtinendo sepeperq; saluo, & reseruato. Spontè asseruerunt coram nobis, qui cum longo experientia vsu compertum sit in maximis erga posteritatem beneficijs numerandum cum primis esse si dotibus conficiendis, quas in dies augeri mirum immodum constat; certum aliquod subsidium suppeditur, quo gradu quoque suum retinere, & nobilitatis splendorem illustrare magis, magisque; mulieres, eorum familiarum possint, quæ obseruari sapientius hoc solo dotis inæqualis vitio res ipsa docuit, posterorum bono consulendum Montis (quem Triginta nominant) institutione consueuerunt; & cum finalis executio rei summo omnium desiderio conciperetur, prænominati Proceres, & Equites Capitulationem de maritagijs perpensa deliberatione edendam fore decreuerunt. Cumque; in his egregia opera nauata fuerit, negotiumque; ipsum circumspectione completum, idcirco hodie prædicto die in supra dicto loco Capitulationem de maritagijs prædictis compilata mihi prædicto

7

dicto Notario legendam, stipulandamq; traddiderunt, vt publico documento perpetuò validata remaneat, cuius Capitulationis (post Albaronis pro eius executione firmati infertionem) vt iacet, per omnia sequitur, & est talis.

**I**ddio benedetto, che dispone il tutto con sapienza ammirabile, sapendo che le Città, e le Republiche principalmente si fondano, & si stabiliscono col mezzo degli matrimonij, i quali se sono buoni, e nobili, per il più, tale producono ancora la prole; poiche dice il Philosopho 3. polic. *Nobilitas est virtus generis saltem dispositiuè*, Commandò in molti luoghi del testamento vecchio, che il suo popolo non facesse matrimonij con genti forastiere, & alieni dalla loro religione, perche quali sono i consorti, tali sogliono essere per ordinario i figliuoli; & i padri di famiglia (in quanto è possibile) debbono procurar di maritare le loro figliuole con huomini vuali al loro nascimento, poiche siamo auuertiti per detto di vn Sauio, che: *Si quis vult nubere, nubat pari*. Onde per essere il sesso della femina fragile, non potendo l'huomo prouedere à gl'inconuenienti che apportar suole il tempo circa il maritaggio delle donne; dee perciò con somma prudenza cercare modo ch'esse siano ben collocate in ogni euento, e tra gli tanti modi, che l'ingegno humano hà ritrouati, niuno à giuditio de Sauij auanza la forma ritrouata d'alcuni anni à dietro nell'erigere casse, che seruissero in luogo d'vn còmun' Erario, nel quale le famiglie vnite còtribuèdo certa portione di danari; che stessero sempre su'l guadagno, il qual finito poi certo tempo si cominciasse à dispensare per gli maritaggi delle donne discendenti da dette famiglie, & da loro mascoli perpetuamente. Questa radunanza di moneta per comune vocabolo hà sortito il nome di Monte, che per quanto l'esperienza ci hà mostrato, & mostra, maritandosi le donne con huomini Nobili, & con dote proportiona-

Cagione  
della fon-  
datione;  
del Mòte.

portionata all'oro nascimeto; hà generato quiete d'animo, e di corpo, non solamente alle fameglie, che hanno stabilito il Monte, ma anche alle Città doue sono stati fondati; poiche la Nobiltà non hà hauuta cagione di dinegrarsi, anzi migliorandosi ogni giorno più, si è sempre continuato il seruitio di Dio, & il beneficio publico. Et desiderando hora l'infrafcritte famiglie in conformità di tant' altre, erigere vn nuouo Monte, che seruisse per il maritaggio delle loro Donne descendenti da Mascoli solamente in perpetuo, hanno firmato di loro proprie mani lo sottoscritto Alberano.

**N**OI infrafcritti, per lo presente Alberano valituro come fosse publico instrumento vallato d'ogni solennità, promettemo donare, come in effetto da hoggi uanti donamo, e ciaschedun di noi dona doc. 1500 per erectione d'vn Monte, il quale habbia à seruire per maritaggio delle figlie femine, che nasceranno da Noi, dal primo di Ottobre 1601. inanzi, & successiuamente poi da nostri descendenti Mascoli legitimi, & naturali in perpetuo, conforme la Capitulatione presente fatta, & tra noi appontata, accettandomo noi, & ciaschedun di noi per dette figliuole femine, vt supra nasciture. la presente donatione, alla quale Capitulatione promettemo stare con giuramento, & quella stipulare per atto publico, con tutte le solennità necessarie à giuditio di Sauij, & per offeruanza obligamo noi, nostri heredi, & successori, & beni, qualunque etiã feudali, & titolati, con constitutione, & precario, renütia, & giuramento in forma, saluo (quoad obligationē feudaliū) Regio assensu, & oltre le dette obligationi, promettemo offeruare quanto di sopra si è detto sotto parola di Cavaliere, in modo, che mancando, possa colui, che manca di tal promessa esser tenuto per huomo di mala legge, & come s'hauesse commesso atto indegno d'essergli rimproperato in ogni tempo. Et in fede l'habbiamo firmato di nostre proprie mani, in Napoli il dì 1 Gennaro 1601.

Io

Promessione per la fondatione del Monte.

Io Scipione Filomarino accetto vt supra, Io Gio. Battista Caracciolo di Bartolomeo Marchese della Volturara accetto vt supra, Io Thomaso Filomarino Conte della Rocca accetto vt supra, Io Marc' Antonio Caracciolo di Bartolomeo accetto, & confirmo quanto di sopra, Io D. Francesco Caracciolo Duca d' Airola accetto, & confirmo quanto di sopra, Io Giulio di Sangro confirmo quanto di sopra, Io D. Ferrante Beltramo Conte di Misciangne affirmo, vt supra, Io D. Francesco del Tufo confirmo, vt supra per mano di Giulio Cesare Carusio procuratore, Io Pomponio Magaldo Procuratore cum spetiali mandato in questo atto di Marc' Antonio Filomarino confirmo quanto di sopra, Io Fabritio Brancaccio confirmo vt supra, & nomino de' figliuoli miei Gio. Vincenzo Brancaccio, & Tiberio Brancaccio solamente, Io Antonio Caracciolo Duca di Boiano confirmo quanto di sopra per mano di Fabritio Reale suo procuratore, Io Ferrante Sanscuerino come procuratore di Martio Pignatello Marchese di Spinnazzola confirmo quanto di sopra, & de' figliuoli di detto Marchese nomino Detio, & Gio. Battista solamente, Io Gio. Battista Garrafa Cicinello d' Ascanio accetto vt supra, Io Gregorio di Loffredo accetto, & confirmo quanto di sopra, Io Geronimo di Ligni accetto vt supra, Io D. Pompeo di Cardenes accetto, vt supra, Io Giulio Coppola procuratore di Gio. Battista Coppola balio del Marchese di Missanello confirmo vt supra, Io Fabritio Sanfelice accetto vt supra, Io Gioan. Francisco Brancia accetto vt supra, Io Vittoria Filomarino madre, e tottrice di Francesco Pignatello accetto vt supra, Io Ettore della Marra accetto vt supra, Io Vincenzo di Franco Presidente del S. C. & Viceprotonotario accetto vt supra per Lorenzo, e Thomaso di Franco miei figliuoli, Io Iacopo di Franco accetto vt supra, Io Pompeo Filangiero accetto vt supra, Io D. Baldassarre Milano Marchese

di S. Giorgio accetto vt supra, Io D. Lelio Galluccio accetto vt supra, Io D. Cesare Filangiero accetto vt supra, Io soprascritto Marchese della Voltorara in nome di Gio. Battista della Laganessa accetto vt supra per due figliuoli nominandi dal detto Gio. Battista quando ratificherà detta Capitulatione, Io Scipione Filomarino in nome del Duca di Bonino accetto vt supra per due figliuoli nominandi dal detto Duca quando ratificherà detta Capitulatione.

### M O N T E.

**E** Volendo i detti Signori Fondatori per effecutione delle promesse per loro fatte nel sopradetto Albanaro procedere alla detta Capitulatione, e quella per atto publico fare roborare in presentia di noi predetti Notaro, Giudice, e testimonij hanno quella conclusa, stabilita, & fermata cò li patti, e capitoli infra scritti da offeruarsi inuiolabilmente per essi, e per gli loro descendenti masculi in perpetuo in ogai futuro tempo, del tenor seguente.

Prima, i detti Signori fondatori promettono, e si obligano pagare al detto Monte docati 1500. per ciascuno, in questo modo, cioè, docati 500. subito che sarà stipulata la presente Capitulatione, e gli altri ducati mille fra due anni, cominciando dal 1. di Gennaio 1601. anni, cioè ogni fine di anno doc. 500. e per l'interesse d'essi docati mille pendente loro pagamento corrispondere, e pagare al detto Monte alla ragione di otto per cento dal detto 1. di Gennaio 1601. auanti, e del pagamento di detti docati mille, & interesse, cautelarne il detto Monte subito che sarà stipulata la presente Capitulatione per publici instrumeti roborandi di Regio assenso per la obligatione di feudali.

Si conuene, & ordina per patto espresso, che quando alcuno d'essi Signori Fondatori, o il suo herede frà il termine

mine di detti due anni non pagaffe intieramente i detti docati mille, & interesse di sopra conuentuo, in tal caso esso, e tutti i suoi descendenti cadano, e siano privati del comodo del presente maritaggio, e tanto i detti doc. 500. & ogn'altra somma pagata, quanto quella, che restasse à pagarsi al cõplimento delli doc. 1500 con sue terze s' applichino al detto Monte in beneficio di quelli, che offeruaranno, & acciò che questa pena non sia stimata rigorosa, si concede potestà à gli Signori Gouveruatori, che per cagione legitima possano dare dilatione per lo residuo, che si douesse da i Signori Fondatori, pur che la detta dilatione non ecceda il termine di sei mesi, i quali elassi s'intenda escluso dal beneficio del maritaggio, come di sopra: ma s'alcuno vorrà pagare all'ingresso la detta somma di doc. 1500. gli sia lecito farlo, per implicarsi in compra del modo, che si dirà appresso.

Si è concluso, che tanto il capitale di doc. 1500. che si pagará per ciascuno di detti Signori Fondatori, quanto gl'interessi, e terze di essi si habbiano da implicare in compra, ò compre di tante annue entrate burgenfatiche nel presente Regno à quella maggior ragione, che si potranno implicare, e trouare, passandosi sempre le partite per mezzo di alcuno Banco pio in Napoli, e le dette entrate debbiano andare ogn'anno moltiplicando in beneficio del detto Monte per lo spatio di anni 21. continui, i quali cominciaranno dal primo di Genaro 1601. auanti, & finiranno nell'anno 1622. in modo tale, che tutto quello che si douerà per terze, & interesse di esse entrate dalli venditori, che fossero morosi non pagate al detto Monte dal detto primo di Genaro 1601. fino al detto anno 1622. ancorche non si ritrouasse essere esatto à quel tempo si habbia da impiegare in compra di annue entrate, come si è detto di sopra, con espressa dechiaratione, che le compre non si possano fare con li Gouetnatori, e con i compresi in

Pena per  
queiche sa  
ràno negli  
genti alla  
contribu-  
tione, e  
pagamêto

Come si  
debbano  
far le cõ-  
pre.

E 2. detto

detto Monte in nessuno modo; nè con persone difficili à conuenirsi ( non escludendo la Città di Napoli, nè la Regia Corte, con li quali si possa liberamente trattare ) e che li predetti Governatori non possano dare dilatione à i debitori del detto Monte per qualunque cagione, ma maturate, che faranno tre terze, ò due semestri conforme, che si farà la compra subito i detti debitori si debbiano astringere, e citare super tenore instrumenti, & eseguire, acciò le dette terze si esigano, e s'implichino in compra, come di sopra per beneficio, & aumento del detto Monte.

**Il Capitale di questo Monte s'intenda essere non solamente li doc. 1500. che al presente pone ogn'vno di detti Signori Fundatori per la foundatione di esso, ma anche tutte le terze, interessi, e frutti, che in qualunque modo perueniranno dalli detti capitali, & interessi dal detto primo di Gennaro 1601. per tutto il primo di Gennaro 1622. come si è detto di sopra, & anche tutte, e qualunque scadentie, che soccederanno debbiana incorporarsi in capitale perpetuamente in ogni tempo che accaderanno, e questo capitale à qualunque gran somma, che à quel tempo ascenderà, non possa in conto alcuno, nè per qualunque cagione per vrgentissima, che sia toccarsi, nè diminuirsi, ma tutto intieramente debbia sempre stare, e moltiplicarsi per beneficio del maritaggio delle figliuole femine de detti Signori Fondatori, e de i loro descendenti masculi, come di sotto si dichiarirà.**

**Godano il beneficio di questo Monte i detti Signori Fondatori, & i loro descendenti masculi in beneficio delle femine descendenti da essi nel modo dichiarato, conforme al detto Albarano, e morendo alcuno d' essi Signori Fondatori, e non hauendo figliuoli masculi, ò morendo i descendenti da essi parimente senza figliuoli, come di sopra, ogni ragione che loro competesse in virtù della presente Capitulatione, resti estinta in benefici-**

Chi faranno quei, che deurrà no goder del Monte.

neficio del detto Monte; al quale in detto caso, & euẽto s'intenda essere stata fatta donatione libera, & irrevocabile tra viui, si come da hora per all'hora; e per contro nel caso predetto essi Signori Fondatori, e ciascuno di loro la fanno con tutte le rinonze d'insinuatione, & altre necessarie in ampia forma, me Notaro stipulante, & accettante per lo detto Monte, e restando figliuole femine si habbiano da dotare nel modo di sopra dichiarato, e che si dichiararà appresso.

Il dinaro, che peruenirà dal Monte si habbia da ponere in Banco in Napoli, eligendo dalli Signori Conseruatore, & Governatori, & in detto Banco habbia da capitare, e girarsi tutto il dinaro del detto Monte, che in qualunque modo gli peruenirà con espresso patto, che non si possa seruire di altro Banco, senza il consentimento della maggior parte de i Governatori, e che all'incontro il detto Banco (secondo si potranno conuenire i Governatori, e Conseruatore di questo Monte) habbia da prestare gratis ogn'anno quella quantità di denari per seruitio del medesimo Monte, che sarà conueniente, e come meglio parerà à i detti Signori Governatori, e Conseruatore.

Che'l denaro si debba poner in publico Banco.

Per conseruatione del presente Monte, conoscendo i Signori Fondatori, che ogni bene procede dall'Onnipotente Dio, e posponendo ogni curiosa consideratione humana all'vniuersale prouidẽza di sua Diuina Maestà, e riponendo perciò primieramente tutto lo stabilimento del presente Monte nella sua onnipotente mano, dalla quale hauerà da procedere l'aumento, e la conseruatione delle cose, che si sono appontate in questa Capitulatione, si è concluso, che per beneficio delle anime de' defonti destitute dal suffragio humano hanno i Signori Governatori, e Conseruatore, i quali pro tempore faranno, facciano celebrare in altari priuilegiati cento Messe ogn' anno fino all'anno 1622. che s'aprirà il presente Monte; e dopò che sarà aper-

Messe, che si deu ranno dire per l'anime de' defonti.

aperto ne facciano celebrare ducento in perpetuo ; cioè, cento per la carità sodetta, e cento altre per l'anime de' Signori Fondatori, & in oltre per debito, e recognitione particolare, ogni volta, che vno de' Signori Fondatori morirà da hoggi auanti, sia peso del gouerno fare celebrare per l'anima sua quanto prima cento Messe, rimettendo à carico loro tanto l' electione de' Sacerdoti, & luogo, come l'hauer certezza, che questa deuenta obligatione sia effeguito. Et in caso che le sudette Messe non si celebrassero, per lo che l' Arciuescouo nostro Ordinario, o la Reuerenda fabrica ci entrasse per le sue raggioni, si è concluso, che qualunque dispendio, & interesse, che ne seguisse vada in dāno de' i Gouernatori, e Conseruatore, che tralasciarono di effeguire questo obligo, in modo, che il Monte non vngghi à sentire niuno interesse per la sodetta negligēza. Le terze, gl'interessi, e i frutti, che perueniranno dal capitale di questo Monte dal 1. di Gennaro 1622. auanti, debbiano conuertirsi in beneficio de' i maritaggi per assegnarsi le doti alle donne, ch'entreranno in detto maritaggio, alle quali s'intendano, e siano donate le dette doti, & ci vengano ex propria persona ( me Notaro pro eis stipulante) con fare le rinonze del modo, e forma, che si dirà di sotto, la quale dote da mo si stabilisce, che per essa non si habbiano da dispensare maritaggi, nè consignare per dote di docati nouemilia se non all'hora, quando faranno de' detti frutti con effetto essatti, ò maturati docati nouemilia, & ogni volta, che ci saranno maturati, ò essatti docati nouemilia si debbia dispensare vno maritaggio. Ma si dichiara, che quando il dinaro non fusse esatto, ma solamente maturato, che sia in electione del marito, al quale si hauejrà da consignare la detta dote, ò vero alla detta dōna, quādo fusse vedoua di potere dimandare à i detti Gouernatori tanti effetti de' i frutti, ò delle terze maturate, à fine ch'esso possa hauere cura di effigerle. Et perche

Assigna-  
mēti delle  
doti.

che questo potria forse cagionare danno al detto Monte, per non essere i detti mariti, ò le donne, come di sopra diligentemente ad effigerli; per questo si dichiara, e stabilisce, che quando il detto marito, ò la donna, come di sopra, hauerà dichiarato di volere i detti effetti, e terze maturate, come di sopra, con douersi prima dargli nota di detti effetti da i detti Governatori, che in tal caso dal dì che gli farà fatta la detta consignatione, ogni dāno che ne peruenisse, vada à carico del detto marito, ò della donna, alla quale sarà fatta la detta consignatione, ancorche i detti effetti fossero inesigibili, e falliti, dal dì che gli si consignarono, che perciò si è stabilito, che ne habbiano da hauere nota prima, e che sia in electione loro di pigliarli: dichiarando che i Governatori, i quali pro tempore faranno, debbiano fare la detta consignatione di questo modo, cioè: constituir li procuratori ad esigere à nome del detto Monte, acciò che i pagamenti si facciano al Monte, il quale breui manu, debbia la quantità esatta pagare al detto, ò alla detta, conforme alla presente Capitulatione; e l'assignatione che si farà, come di sopra, s'intenda la procura, e non altrimenti, e quando la donna non volesse restare contenta della detta dote di docati nouemilia, e volesse quello, che di ragione le spettasse sopra le sue robbe paterne, e materne, che in tal caso i detti docati nouemilia, s'applichino al dotāte, al quale peruenghino nel modo, e con i medesimi vincoli, e conditioni con le quali anderiano alla dōna, cioè, che ritornino al Monte per quella parte, e rata, della quale la donna non potria disporre, e secondo la costumanza di Napoli ridotta in scritto ritornano, e ritorneriano à i detti dotanti.

La dote di ciascuna dōna descendente da i detti Signori Fōdatori, e da i loro figliuoli successiuamente non possa eccedere la somma di docati nouemilia, come di sopra, e per contro non se le possa assegnare minor dote  
di

Quantità  
della dote

Quetaze,  
e renon-  
tiationi,  
che deu-  
ranno far  
le donne.

16  
di detti docati nouemilia, e che la donna c'hauerà ha-  
uuto il maritaggio, habbia da contentarsi della detta  
dote, e quietare il padre, & i fratelli, ò quelli che fusse-  
ro obligati di ragione à dotarla della dote predetta,  
per ogni parte, portione, legitima, e paraggio, che le  
spetta, e potesse spettare per l'auuenire sopra i suoi be-  
ni paterni, materni, doti materna, burgēfatici, e feuda-  
li, acquistati, e d'acquistarfi per Aquilianam stipulatio-  
nem; e di più cedere, e rinonzare con giuramēto, e per  
patto di non dimandare, ò di non soccedere, & anche  
refutare, e donare irreuocabilmente tra viui à i detti  
suoi padre, e fratelli, ò à quelli, che fossero obligati di  
ragione à dotarla, & à i loro heredi, e successori ma-  
scoli, e femine, legitimi, e naturali ogni ragione, & at-  
tione, parte, portione, legitima, paraggi, e loro suppl-  
menti, che le spettano, e potessero spettare per l'auue-  
nire sopra tutti i beni burgenfatici, e feudali presenti, e  
futuri, raggioni, heredità, e successioni loro paterne,  
materne, doti materne, fraterne, sororie, e cierne, pa-  
truorū, & auunculorum, ac amitē, & auitē vtriusq; & al-  
tre successioni, & escadentie qualunque, che loro fos-  
sero deuolute tanto per testamento, come ab intestato  
per via di legati, fideicommissi, donationi tra viui, ò per  
causa di morte, e per ogn'altra ragione, e causa, & an-  
che per qualunque institutione diretta, ò fideicommiss-  
faria, e tanto ne gli atti tra viui, come nelle vltime vo-  
lontà da tutti i tempi passati, infino al dì che si faranno  
le dette rinonze, e donationi, e che dall' hora auanti le  
diuoluessero ab intestato solamente per heredità, suc-  
cessioni, e linee loro paterne, materne, fraterne, soro-  
rie, cierne, patruorum, & auunculorū, ac amitē, & aui-  
tē vtriusq; e tanto per linea diretta, come collaterale,  
ò transuersale, & aliter vndecunq; quomodocunq; &  
qualitercunq; & à quocunq; etiamdio per ragione  
della Consuetudine di questa Città, ò delle Constitu-  
zioni, e Capitoli del Regno, & per altre cause, e vic co-  
gnite,

gnite, & incognite, per le quali le dette donne, & i loro figliuoli, e descendenti poteffero venire, dimandare, ò pretendere cosa alcuna contra la forma delle dette rinonze, ancorche i loro figliuoli, e descendenti pretendessero venire ex propria persona, in modo, che sempre ab intestato s'intendano, & siano esclusi dalle heredità, e successioni predette burghesche, e feudali, etiam quod esset spes subsistens de presenti, vel ex causa, & iure de preterito, vel de futuro, itache la detta donatione, e rinonza nõ sia personale, ma reale, e realissima, & si estenda tam ad cognita, quam ad incognita, & penitus ignorata, e s'intēda, e sia fruttuosa, & valida in beneficio di chi si farà, e de i loro heredi, e successori qualunque, rebus etiam in eodem statu non permanentibus, & non si possa dire essere fatta per cōtemplatione de fratelli, ò de mascoli, & i detti beni, come di sopra rinonzati, vadano à beneficio di detti padri, e fratelli, ò di altri, come di sopra, come se le dette donne fussero maritate da essi.

L'età della donna che hauerà con effetto da cōsequire il beneficio del detto maritaggio sia de anni 20. cōpiti, e che habbia effettivamente cōcluso il matrimonio per verba de presenti vis, & volo, & conforme l'altre circostanze ordinate per lo Sac. Conc. Trid. e Sacri Canonij, & non altrimenti, e la dote le si paghi da i Governatori del presente Monte, e Conseruatore de gli Statuti, obligādo i padri, madre, fratelli, zij, ò altre persone, che interueniranno al maritaggio delle figliuole, che godeno il beneficio di questo Monte di presentare à i Signori Governatori, e Conseruatori, che protēpore faranno, copia autentica della capitulatione del matrimonio fra il termine prefisso, & dar nota de nascimenti de i figliuoli de i Signori Fondatori, come si dirà di sotto, e non presentando fra il detto termine prefisso per qualunque cagione le dette copie autentiche, in tal caso se si ritrouarano altri matrimonij no-

Dell'età delle donne, e come si deueranno presentat scritte de' loro matrimonij e nascimenti.

tati, ne i quali si sia offeruato, il che di sopra stà detto, e quelli notati, e scritti habbiano da precedere à quelli, che non presenteranno le copie nel tempo prefisso, ancora, che fossero dopò notate, ò vero nõ douessero godere prima, facendosi sempre mentione, che sono danari del Monte, & i capitoli si debbiano fare secondo l'vso, e costumanze delle Piazze, e Seggi di questa Città, detta alla noua maniera, e con la potestà riserbata, alla detta donna di testare, e disporre della detta dote, secondo la consuetudine di Napoli ridotta in scritto, cioè non hauendo figliuoli, della metà, e l'altra metà ritorni, e si restituisca al detto Monte, dal quale è uscita, & hauendo figliuoli della decima, e tutto il rimanente peruenghi à i detti figliuoli, conforme al detto vso della noua maniera. Però morèdo i detti figliuoli nella pupillare età, ò ab intestato, quandocunque senza figli, tutta la dote de i ducati nouemilia (dedutta quella quantità della quale la madre hauerà disposto, conforme alla costumàza sodetta) ritorni al detto Monte, come dotante. Dichiarando di più, che oltre la detta restituzione di dote nel caso predetto, venghino ancora tutti quelli aumenti, frutti, & entrate, che si ritrouaràno al predetto tempo della morte di detti figliuoli, le quali siano peruenute dalle dette doti, come di sopra, in beneficio del detto Monte, facendo sempre in questo, & in ogn' altro caso la restituzione al Monte per mezzo di Banco sicuro in Napoli, & acciò che il detto Monte, & i figliuoli, i quali nasceràno dalla detta donna respettiue, come di sopra, siano sicuri del predetto i detti Signori Fondatori, da mò conuegono per patto espresso, che volendo la detta dōna trà viui fare dispositione di qualunque modo, ò alienatione della detta dote importante più della detta metà, e decima, come di sopra, ancorche di ragione le fosse lecito, che non lo possa in modo alcuno fare, nè tampoco lo possa fare in modo alcuno, ritrouandosi la detta donna in ista-

Delle dis-  
positioni  
delle dori.

istato di viduità, il che s'intenda anche ritornandosi la detta donna à maritare vna, ò più volte, e questo non ostante che non le fosse proibito per la detta cōsuetudine di Napoli, & ci concorressero tutte le cagioni approbate, per quali la donna trà viui può disporre delle sue intiere doti, nè possa la donna, nè le costate matrimonio, nè come vedoua rinonzare, ò permutare le sue doti in altra sorte di entrate, ò robba, ò con dispensa, ò senza, e non ostante anche qualunque Regia dispensa, ordine, ò licenza, che ve ci entrasse, ancorche si dicesse, dummodo nõ remaneat indotata, perche altramente i detti Signori Fondatori non fariano venuti alla presente Capitulatione, e tutto ciò à fin che il detto maritaggio si restituisca, & peruenghi à i detti figliuoli, & in lor difetto al detto Monte, come promettente respectiuè come di sopra. Et questo s'intenda solamente à rispetto del maritaggio, che si dà dal Mōte, restando però ad arbitrio, e libera volontà del padre, madre, ò fratelli della donna maritanda, di trattare il matrimonio per quello, di più che si desse in dote secondo la detta, ò altra costumāza, e con le cōditioni, patti, e clausole, che loro meglio pareranno, e piacerāno.

Di più si debbia conuenire nelli detti capitoli, che la detta dote s'habbia da implicare in compra d'annue entrate, ò di beni stabili burgensatici in questa Città, e Regno, col cōsentimento però in iscritto dei Signori Gouernatori del detto Monte, ò della maggior parte di essi, cō farsi mentione nelle compre che il prezzo è dinaro dotale della detta donna maritanda, peruenuole dal detto Monte, e con la spetiale hipoteca à beneficio di essa dōna dell'entrate cōprande, e così debbia offeruarsi sempre, e conuenirsi con i venditori infino à tanto, che della detta dote ne sarà fatta compra libera, e senza patto di retroandere, la quale dote tenghi il medesimo vincolo d'implicarsi in compra, come di sopra al tempo che si restituirà in ogni caso di resti-

Come  
delle doti  
si debbia-  
no far cō-  
pere.

ruzione, & affecurazione d'essa. E tutto ciò sì perche la donna sia sempre sicura di hauere il vitto, conforme il suo nascimento, sì anche à rispetto del marito, acciò che non possa minuirlo, e de' figliuoli c'haueranno da nascere, affine che resti loro sempre la dote materna, come l'è promessa di sopra, e quando non ci fussero figliuoli, il detto Monte sia sicuro di quel c'hà da ritornare in suo beneficio. E come che il presente Monte si fa per conseruatione dalle case di detti Signori Fōdatori, che sono giontati per crearlo: vogliono essi Signori Fondatori, che ne' capitoli che si faranno delle donne incluse in detto Monte sia in arbitrio del padre, ò de' i fratelli carnali di conuenire, ò stipulare che il beneficio del detto maritaggio sia per ogni parte, portione, paragio, che le s'idouesse sopra le robbe paterne, e materne, e doti materne, e così realmente, & effettivamente si habbia come se l'hauesse hauuto di beni paterni, e materni, e doti materne, e per questo debbiano fare le dette ampie cessioni, e rinonze à beneficio de' padri, o fratelli carnali, ò di loro descendenti legitimi, e naturali, masculi, delle dette loro portioni, legitime, e paraggi, come di sopra nel capitolo 9. si cõtiene, per che in questo caso solamēte i detti Sig. Fondatori han considerato il beneficio de' i masculi descēdēti da essi.

Maritandosi la donna prima che habbia compiti gli anni 20. che in tal caso il detto Monte nō sia obligato à darle la detta dote, nè meno l'interesse d'essa dote, se non all' hora, quādo la detta donna haurà compiti i detti anni 20. e perciò si dichiara, che maritandosi la detta donna prima de' detti anni 20. tanto essa, quanto i figliuoli del suo corpo hanno acquistato il ius di dimādar la detta dote quādo essa donna haurà cōpiti i detti anni 20. ancorche morisse prima de' cōpirli in vita.

Il nascimento delle donne, che doueranno essere comprese nel detto Monte haurà da cominciare dal 1. di Ottobre 1601. auanti, & affine che si sappia quali esse  
sia:

Come, e quādo sia tenuto il Monte al pagamento delle doti.

siano si debbia fare vn libro distinto dei nomi, e cognomi de i figliuoli de detti Signori Fōdatori masculi, e femine descēdēti legitimamēte da i loro corpi dal dì di Ottobre 1601. auāti, facēdosi mētions del mese, del giorno, dell'anno, e del luogo, doue sono nati; il che s'intenda ne i figliuoli masculi, e femine, che nascerāno; ma i masculi nati siano scritti, e notati da hoggi; quelli che nascono dentro Napoli siano obligati li loro padri, (e premorēdo i loro padri) li loro fratelli notificarlo fra 30. giorui al Rationale, che pro tēpore sarà del detto Monte, & à lui debbiano presentare la fede del nascimento per atto publico, e del Parocho, del modo che si dirà di sotto. Et il detto Rationale sia obligato per cautele delle parti farne riceuuta autentica, & in iscritto della detta receptione di fedi, & atti publici, quali fedi il Rationale non possa farle se prima non le hauera registrate nel libro de nascimenti, come di sotto. Et acciò che questo si offerui, s'ordina che le fedi, che si faranno dal Rationale, debbiano essere firmate dalla magior parte de i Governatori, che pro tempore saranno, e dal Conseruatore, affine che i detti Signori Governatori, e Cōseruatore le vedano prima, che le firmano si saranno registrate, e non effendo registrate, le facciano prima registrare nel predetto libro, e da poi firmarle, la quale fede fatta, eome di sopra, vogliono i Signori Fondatori c'habbia credito come si fosse publico instrumento vallato d'ogni sollemnità necessaria; & il detto libro debbia conseruarsi in vna cascia con due chiaui, da tenersi nel luogo, che eleggeranno li Signori Fondatori, & vna di esse chiaui debbia tenere il Conseruatore durante il gouerno del suo quinquennio, e l'altra debbia tenerla il più moderno Governatore, che sarà nel mōte, & in caso di legitimo impedimento possa ogn' vno di essi consignare le loro chiaui à gli altri Governatori del medesimo Monte, & non ad altre persone, ancorche fussero comprese nel

Come, e fra quanto tempo si debbiano notificare, e notare i nascimēti di quelle persone, che hanno da goder del Monte.

pre-

predetto Monte, duranti però i predetti impedimenti. Quelli, che nascono fuora la detta Città di Napoli ne' burghi, e nelle pertinentie di essa Città, siano obligati notificarlo fra 30. giorni, quelli che nascono in qualunque parte del Regno, siano obligati notificarlo tra quattro mesi, quelli che nascessero fuora Regno, ma dentro l'Europa, habbiano 18. mesi di tempo à notificarlo, quelli che nasceranno fuora Regno, e fuora Europa, habbiano tempo due anni à notificarlo, e chi non darà questa notizia autentica trà il detto tēpo con la fede del Parrocho dentro Napoli, e sue pertinentie, e nel Regno, e fuora, per atto publico, con ogni sollemnità necessaria, quelli tali non possano far scriuere le detti fedi, se non in quel dì, che le presenteranno, e s'intendano nel godere del detto Monte, come se nel medesimo dì che le presenteranno fussero nate, e perdano l'antiorità, escludendo tutti gli altri casi, etiam per viâ restitutionis in integrū: auertendo che tutti quelli, che presenteranno le fedi delle figliuole che nasceranno, tenendo più nomi, siano obligati dichiarare quale nome le restarà, e questo per cuitare ogni fraude.

Chi deurrà  
esser pre-  
ferita nel  
maritaggio

Nel godere del maritaggio sia preferita quella, che prima nascerà, ò sarà scritta con la fede del nascimento presentata in tempore nel libro, come di sopra, essendo però maritata, non facendosi differenza di chi prima si maritarà, poiche basta che sia maritata, ma nascèdone più in vn medesimo giorno, intendendosi da vn'hora di notte sino à 24. hore; si declara, che fra loro nō ci sia anteriorità, ma tutte gionte debbiano concorrere nello medesimo maritaggio, cioè, che quando ci saranno i doc. 9000. esatti, ò maturati, come di sopra, che si habbiano da ripartire tra loro, e si habbia da fare il ripartimento fra di esse ogni volta che faranno esatti, ò maturati come di sopra, gli altri doc. 9000. sino à tanto c'haurà hauuta ciascheduna di esse li doc. 9000. intieri. Il maritaggio, & ogn'altro beneficio di questo Monte, nō  
lo

lo possano godere se non quelle donne, che sono legittime, e naturali di detti Signori Fondatori, e de i loro descendenti masculi, e se n'escludono espresamente i legittimati per qualsuoglia modo, ancorche fossero legittimati per suffeguate matrimonio, e se n'escludono anche i masculi, e femine, che nascessero da i masculi legittimati da i detti Signori Fondatori, e loro descendenti in perpetuo, come di sopra, & in niun modo, e tempo possano godere il beneficio del detto Monte, poiche la intentione de' detti Signori Fondatori è, che lo godano le donne descendenti da masculi legittimi, e naturali concetti, e nati in figura matrimonij, e non di altra maniera.

Qua per-  
sone sarà-  
no habili  
a i maita-  
g.

Si è concluso, che i capitoli matrimoniali, e i matrimonij istessi, si trattino, e facciano con interuente, e consentimento in iscritto del padre della donna, e non hauendo padre, col consentimento della madre, e del fratello maggiore della donna, & in loro assentia, ò difetto dell'altro fratello maggiore, che sarà à quel tempo, pur che sia di età perfetta, cioè di anni 18. finiti, e tenendo minore età, del suo Balio, ò Tutore, e màcando tutti questi sopradetti, habbia essa donna da maritarsi col consentimento in iscritto di due Governatori del presente Monte, i quali interuengano à i capitoli matrimoniali, e casandosi la donna contro la volontà de i prenominati nel modo detto di sopra, perda il beneficio del detto maritaggio. Dichiarando che se la donna molestasse quello, al quale spettasse il peso di maritarla, pur che fosse compreso nel detto Monte, & volesse quello che di ragione le spettasse, traerà la detta donna da fare conuenire quello à chi spettarà il peso di maritarla nel Sacro Consiglio, ò in altro Tribunale per quello che le potesse spettare di ragione, & il contento nel medesimo tempo habbia di chiamare il Monte, acciò che sia inteso formalmente in detto giudicio, per evitare le fraudi, & in tutto quello, che sarà giudicato, e conden-

Come li  
debbano  
fare i ma-  
trimoni  
con volon-  
tà de' pa-  
renti, ò de'  
G. uerna-  
dori del  
Monte.

rate,

nato, il parente farà obligato sodisfare il Monte; pur che non ecceda la somma di duc. 9000. e con le medesime conditioni de i maritaggi, poiche con questo patto si fa la presente Capitulatione.

De gli antefati.

Gli antefati che gnadagneranno quelle done, che si maritano con i danari del maritaggio di questo Monte, debbiano andare in beneficio de' figliuoli che nasceranno da esse done, e de i loro descendenti ex corpore, & in quelle succedano come figliuoli di esse donne, e non come heredi di loro padri, non ostante che di ragione, ò per la consuetudine di Napoli, ò per equità del Sac. Reg. Conf. ò in qualunque altro modo douesse giudicarsi, o fosse giudicato altrimenti, e così debbia conuenire ne i capitoli matrimoniali, e contrattare, e non altrimenti.

Le donne che vorranno farsi monache habbiano la dote di doc. 1500. la qual dote si debbia consignare da che faranno la professione, e non prima, e durante il tempo del Nouitiato corrispondere con l'interesse al Monasterio, se così farà solito, & oltre la detta dote se le diano anche duc. 50. annui sua vita durante dal dì della monacatione, ma nõ in nome di proprietà, e si dichiarerà, che le donne, che saranno monacate siano preferite à tutte l'altre donne che concorressero con loro circa la dote, & vita celibe, ancorche l'altre donne hauessero gli anni 20. compiuti, come di sopra; e le monache fossero di minore età, poi che per rispetto della Religione deuno godere ogni sorte di prerogative; però uscendo dal Monasterio dopò fatta la professione, etiamdio per dispensatione Apostolica, godano i detti annui ducac. 50. li quali se le paghino di terza in terza, e non possano godere altra cosa più in alcun modo, ancorche per cagione legitima s'inualidasse la professione. E che quando le dette donne fanno la professione debbiano rinonzare, e fare amplissime rinonze, e cessioni à beneficio de i loro fra-

Di quelle che si vorranno far monache, che cosa hauranno da osservare.

fratelli, ò di altri obligati à dotarle di tutte le ragioni, che loro potessero spettare sopra loro beni paterni, e materni, doti materni, fraterni, sororij, e cierni, patruorum, & auunculorum, & altre successioni, & esca-  
 dentie qualunque in ampia forma, e la rinonza sia reale, e realissima, e non possa dirsi che sia fatta per contemplatione de fratelli, ò de mascoli, & i beni che si rinonzaranno, come di sopra, vadano à beneficio de i detti fratelli, ò di altri mascoli, come si fussero dotate da essi del medesimo modo, e forma di sopra dichiarati, quando si è trattato di matrimonio temporale nel capitolo nono. E se le dette Monache, ò Nouitie, prima che facessero la professione uscissero dal Monasterio, se volessero maritare, habbiano da restituire tutto quello che per lo Môte sarà loro pagato, nõ solo à rispetto de li 50. duc. annoi, ma anche tutto quello che per dote, ò per interesse di essa si sarà pagato al Monasterio giontamente con l'interesse di tutte quelle quantità alla ragione di otto per cento, dal dì che furono pagate, fino al dì di loro restitutione, ò vero si debbiano scontare nella dote, che si hauerà loro da dare dal detto Môte per maritaggio, & il detto interesse corra fino al detto tempo, e tanto meno si cõfignerà loro di dote de i duc. 9000. con esprimerli la detta cagione di mancamento, ma quella che volesse entrare in altro monasterio per monacarsi con effetto non habbia da restituire cosa alcuna, e così ancora se volesse menare vita celibe, & in quello monasterio, doue con effetto entrerà, il Monte habbia da pagare la detta dote, come se da principio in quella fosse entrata.

Essendo cosa tanto principale il buono alleuamêto delle figliuole, è paruto à i Signori Fondatori, che quelle donne, che entrano in Monasterio per causa di educatione da gli otto anni finiti auanti, godano duc. 40. l'anno per ciascuna per loro vitto, e se le pagano dal detto Monte dal dì dell'ingresso ogn'anno di terza in terza,

Di quelle ch'entrano in monasterio per educatione.

ma quelle che si volessero maritare ne i 20. anni, in que-  
 sto euento maritandosi, siano obligate restituire al Mon-  
 te tutta quella quantità di danari, c'hauerano hauuta  
 dal detto Monte per cagione di detti annui duc. 40. in-  
 fino al detto tempo, ma senza interesse, e se per sorte sa-  
 ranno monacate, e non professe, e così haueranno ha-  
 uuto, e per l'educatione fino al tēpo del monacato 40.  
 duc. annui, e dopoi come monache di 50. duc. & anche  
 la dote, ò l'interesse di essa pagato al Monasterio, e poi  
 se ne vscirāno per maritarsi, debbiano restituire quello  
 che hāno hauuto per l'educatione, sēza interesse, e q̄lle  
 come monache cō l'interesse ad otto per cento, come  
 si è detto di sopra nel precedente capitolo, e non ha-  
 uendolo da restituire di loro proprio patrimonio, se le  
 restituisca dote tanto meno delli duc. 9000. quanto im-  
 porterà la detta somma, c'haueranno hauuto dētro il  
 Monasterio di detti annui duc. 40. e si dichiarì esserle  
 costituita la dote minore delli duc. 9000. per lo predet-  
 to rispetto. E quelle donne e'hanno 20. anni compiuti,  
 che volessero stare nel seculo, e menare vita celibe,  
 che per qualche naturale difetto di corpo non si voles-  
 sero maritare, hauendo la predetta età di anni 20. cō-  
 piti, & essendo incluse nel maritaggio, e che non siano  
 procedute da altre donne, habbiano dal Monte duc.  
 200. anni da pagarsi di terza in terza, & volendosi di  
 poi maritare, debbiano restituire tutto quello c'hau-  
 erano riceuuto per conto di detti duc. 200. l'anno da  
 escomputarsi alla loro dote. Et in caso che non si mari-  
 tasserò si concede potestà, che per vna volta solamen-  
 te in vltima volontà possano disporre duc. 500. à be-  
 neficio di chi più loro piacerà; dichiarando, che quella  
 donna, alla quale toccherà il maritaggio in quell'anno,  
 che soccederà il detto maritaggio, quando non ci fus-  
 sero gl'inuieri duc. 9000. debbia aspettare fino che sia  
 maturata, ò esatto il compimēto delli duc. 9000. auer-  
 tendo che se ci fosse alcuna delle donne comprese nel  
 Mon-

Monte, che godesse in altro Monte, per lo che venisse à doplicarsi la dote al Monasterio doue hà disposto entrare per seruire à N.S. in tal caso sia in arbitrio della donna il disporre à beneficio di chi le parirà della dote che se le assegna da questo Monte, e così parimente de gli annui duc. 50.

Per lo buon gouerno del presente Monte si è appontato, che alli 6. di Génaro, & à 2. di Luglio si debbiano Cōgregare tutti i Signori Fondatori, e tutti gli altri, che per l'auenire doueranno partecipare del beneficio di esso Monte, & in tali giorni habbiano da discorrere, e trattare le cose necessarie, & l'occorrenze per lo buon gouerno del detto Monte, con darsi parimente notizia di tutte le persone nate, e morte comprese nel medesimo Monte, e tanto huomini come donne, affincbe per la notizia delle dette persone si euiti qualche disordine sostantiale, che facilmente potria cagionarsi se in detti tempi non si facesse mentione delle sopradette persone; e quando non si tro uassero tutti, basterà chiamarli, ancorche non venghino, e trattare con quelli che si troueranno in Napoli.

Del tēpo in cui s'hauran da congregare tutti quei che son del Monte.

Si hauerà da gouernare il presente Monte da vno Conservatore de Statuti, e Capitoli, ò da tre altri Governatori, i quali hora, e sempre si eligano tali, c'habbiano sufficiēza per lo detto effetto, & à queste quattro persone si concede amplissima potestà (pur che non si cōtrauenghi alla Capitulatione) di fare i contratti delle compre, e delle vèdite, e retrouèdite in nome del Monte, con potestà anche per effettuare meglio le dette compre, ò vèdite per beneficio del medesimo Monte di potere pigliare sino alla somma di duc. 5000. ad interesse, ò altre tanta somma vèdere di quella del Monte per fare compre maggiori, e per beneficio maggiore del medesimo Monte di potere pigliare sino alla somma di duc. 5000. ad interesse, ò altre tanta somma vèdere di quella del Monte per fare compre maggio-

Del Conservatore, e Governatori del Monte, e loro autorità.

ri. E per beneficio maggiore del medesimo Monte, auertendosi à detti Signori Governatori, e Conseruatore, che occorrendo ad essere maggior somma della detta di duc. 5000. in questo caso sia obligato il gouerno chiamare i tre Deputati, si come nel cap. 24. si contiene, à fine di discorrere, & votare fra di loro con cui si debbia impiegare il dinaro, acciò che il Monte sia più sicuro, e cautelato; ma per qualche toccato alle cautele, e scritture, s'intende essere rimasto il peso al Conseruatore, & à i Governatori del Monte, i quali possano stipulare, liquidare, cassare instrumenti, & obliganze, quietare debitori, firmare polise di Bâco, e depositi, & altre scritture tanto publiche, quanto priuate, e che le cose fatte da essi vagliano, come se fossero fatte da tutti li Signori Fondatori di questo Monte, che da hora per all' hora, & in ogni atto, che essi farâno gli costituiscono procuratori irreuocabili, e così successiuamête tutti quelli che saranno pro tempore, e che possano anche sostituire altri Procuratori ad lites, ad eligere, & quietare, & à fare ogn'altra cosa, che loro parerà espediète, e che possano essi Signori Governatori, e Cōseruatore costituire doti per maritaggi, e per altre cose necessarie, seruata la forma de i Capitoli cōtenuti in questo Monte: il che s'intende in qualunque attione, che si fa dal Gouerno, e dissentendo alcuna delle quattro persone, le tre habbiano la medesima potestà, che haueriano hauuta tutti quattro insieme; ma non essendo tre conforme, e d'un medesimo parere, non si possa cōcludere cosa alcuna, nè tampoco cosa alcuna fatta dalle due vaglia, anzi sia nulla, come se non fosse fatta, non essendoci il consentimento del terzo.

In parità de voti si chiamino tre Dottori ad arbitrio de i Governatori, e quello che sarà cōcluso dalla maggior parte di essi sia valido, pur che siano differenze consistenti in dispositione di legge, e quando fussero differenze in fatto, si chiamino tre de' medesimi Signori Deputa-

putati eligendi, come si dirà appresso, per decidere quello che occorrerà fra i Signori che governano il detto Môte, nel quale sia l'Avvocato, il Procuratore, & il Rationale, che conferui i libri, e scritture, e che dia conto ogni anno à i Governatori, e Conferuatore, & anche vno Portiero. Per questo conuengono i detti Signori Fondatori, che tutte le dette persone la prima volta si habbiano da eligere dalla maggior parte di essi Signori Fondatori, e mancando di poi alcuno per morte, ò per altro difetto, si habbiano da eligere da i tre Governatori, e del Conferuatore del detto Monte, e dalla maggior parte di essi.

Le liti, e differenze; che potessero nascere per conto di questo Monte, e per suo maritaggio per cause concernenti i maritaggio tra li detti Signori Fondatori del Monte, e loro descendenti in perpetuo, si debbiano accordare per via di compromisso amicheuolmète da i quattro, che governano il Monte, come si dirà di sotto, e non potendosi accordare da questi si rimettano all'arbitrio di tre Dottori, nell'electione de' quali ogni Governatore, & il Cōseruatore debbiano da nominare due Dottori per vno, e poi busciolargli, & i primi tre che vsciranno habbiano da essere gli Eletti, e dalla sentenza di questi nõ si possa appellare, nè reclamare, purchè le dette differenze consistano in iure, e non in fatto; e non consistendo in iure, me in fatto, si rimettano le dette differēze all'arbitrio di tre compresi nel Monte eligendi in vno delli due giorni, che si giuntaranno alli 6. di Gennaro, & 2. di Luglio, come si è detto di sopra nel cap. 20: pur che non siano fratelli carnali. Per le differēze in parità di voti, e per ogn'altra discordia, che potesse forsi nascere di fatto in questo Monte tanto tra li Signori Governatori, e Conferuatore, quanto tra gli altri Signori Fondatori, & ogn'altra persona per occasione del detto Monte, si deputino tre persone eligende alli 6. di Gennaro, & à 2. di Luglio di età  
di

Come le liti, e differenze tra le persone del Monte si debbano compromettere.

di anni 25, tra Signori Fondatori dalla maggior parte di essi, le quali persone si deputino per ultimare le differenze, che come si è detto potriano nascere, e quel che la maggior parte di detti Governatori, e Conservatore, e tre deputati risoluerano, sia valido, e si esegua senza appellatione, ò reclamatione, e senz'altra interpretatione, che cosi si è conuenuto tra tutti.

Del libro  
del Môte.

Il libro nel quale saranno notati i nati, e morti de i compresi in questo Monte, habbia fede autentica, e credito, come si fusse libro, ò instrumento publico vallato con le sollemnità necessarie, e se bene tra persone nobili, e della qualità che sono quelli, c' hora fondano questo Monte, non si dee presupporre, nè, imaginare cosa indegna di loro nascimento; con tutto ciò per rimediare in quanto è possibile à gl'inconuenienti che potria forsi apportare la varietà di tempi: si dichiara, che se nel fare annotare le donne predette, ò i mascoli, nati alcuno tanto delli presenti Fondatori, quanto de i loro descendenti, commetterà fraude, quello che la commetterà sia subito escluso, e totalmēte priuato del maritaggio, beneficio, comodo, e di ogn'altra prerogatiua, capacità, e d'honore c'haueria potuto riceuere da questo Monte, per se, e per sue figliuole femine descendenti dal suo corpo solamente, non ostante che siano chiamati ex propria persona, atteso gli altri che descenderanno di poi da suoi figliuoli mascoli, vogliono detti Signori Fondatori che siano capaci, e godano del beneficio del detto Monte.

Della stipulation  
de' contratti.

I contratti, stipulationi, e qualunque scrittura pertinēte; e concernente il beneficio di questo Monte si habbiano da scriuere, e stipulare per mano del proprio Notaro, che sarà deputato per seruire il detto Monte da i Governatori, e Conservatore, i quali pro tempore saranno, sino ad altro loro beneplacito; le quali scritture fandosi in Napoli si habbiano da stipulare per il detto Notaro del Monte, e stipulandosi fuora Napoli, colui che

che riceua il beneficio del detto Monte, in virtù delle dette scritture, sia obligato mandarne copia autentica in carta peccorina de verbo ad verbum fra i tempi di sopra stabiliti al detto Notaro del Monte; ma à rispetto de i capitoli matrimoniali, cessioni, rinonze, monacaggi delle donne incluse in esso sia in electione de i padri, madre, ò fratelli della donna maritanda, ò monacanda, di fargli fare dal detto, ò da altro Notaro, cò che se ne consegnì copia autentica, come di sopra al Notaro del detto Monte; ancorche conueneria per ogni degno rispetto, che anche queste scritture si stipulassero per mano del detto Notaro del Monte.

**Il** protocollo, e la fede del Notaro per comune consentimēto de detti Signori Fondatori, si è conuenuto che non si trasmetta à i suoi heredi, ma si debbia dare al Notaro, che succederà nel suo luogo il quale si hauerà da eligere per gli detti Signori Fondatori, tanto in caso di morte, quanto in vita del Notaro, che primo loco hauerà seruito questo Monte, come di sopra: e di più che il detto Notaro in ogni tempo sia obligato tra otto giorni dal dì c'hauerà fatte le scritture consignare al detto Monte, e per esso à i Signori Gouvernatori, e Conseruatore, gl'instromenti delle compre, & vendite, e di ogn'altra cosa pertinente al detto Monte, reassunti in forma probante, e con le copie de i memoriali de gli assensi Regij, & affine, che si conseruino con le altre scritture del detto Monte; incarricàdo i detti Signori Gouvernatori, che quanto prima nelle cautele necessarie facciano spedire gli assensi in forma Cancellaria, ne in questo si spargni spesa.

**Il** tempo c'hauerà da durare il Conseruatore delli Capitoli farà d'anni cinque; e quello di ciascheduno Gouvernatore di anni tre, di maniera che ogn'anno se n'hà da mutare vno, e farà quello c'hauerà finito il trienio; la electione de quali si hauerà da fare da quelli che si ritroueranno in Napoli, e chiamati, e farà à 6. di Gen-

narò,

Del proto-  
collo de'  
contratti.

Del tempo  
del  
Conserua-  
tore, e de'  
Gouerna-  
tori.

naro, & 2. di Luglio; tempi stabiliti per la gionta generale, e farà in questo modo. Ogn'vno ponerà in vna buffola il nome scritto della persona, che stimarà atta al gouerno del Monte, di poi si presenterà la detta buffola à i Sign. Gouvernatori, e quello c'hauerà voti maggiori si publicarà per Governatore. Et essendo i voti vguagli si ponghino in buffola, & il primo de' buffolati che vscirà, s'intenderà Eletto: Dichiarando che se alcuno de' Signori Gouvernatori venisse à morte, ò pure gli occorresse di fare lūga assenza da Napoli, in tal caso resti la omnimoda potestà à gli altri Signori cōpagni, & alla prima delle due gionte generali, che succederà, si hauerà da prouodere il suo luogo nel modo suddetto, il quale si debbia offeruare tanto nell' electione del Governatore de gli Statuti, come nell' electione de de i tre Deputati per decidere le differēze, & altro doue fosse necessaria la presenza loro.

Il peso del presente Monte acciòche sia comune à tutti, hà paruto bene ordinare, che chi è stato vna volta Governatore, non ci posse essere di nuouo, se non faranno passati due anni finiti della sua amministratione. E per togliere ogni sospetto, si è stabilito, che tra i tre Governatori, e Cōseruatore, nō vi possano essere due fratelli carnali, ò cugini carnali, ma si fussero in vteriori gradu, si concede, che vi possano essere. Si è fatta consideratione che l'età di quelli c'haueranno da gouernare perpetuamēte questo Monte, cioè vno Cōseruatore, e tre Governatori, non sia minore di anni 25. compiti, & l'età di quelli c'haueranno la voce attiuua sia di anni 18. e prima non siano ammessi: dichiarādo che in quāto all'età non sono compresi i Fondatori del Monte.

E perche il Duca di Bouino, il Marchese di Spinazzola, Vincenzo di Franco Presidēte del Sac. Conf. Fabritio Braccaccio, & Gio. Battista della Lagonessa tēgono più di due figliuoli, e sono entrati in questo Mōte con nominare solamēte due di essi figliuoli. Perciò si è cōcluso,

fo, che in ogni futuro tempo, che volesse entrare vn'altro de i figliuoli di detti Signori, gli si dia potestà, che possa liberamēte entrarce, pur che nō sia casato, & paghi la rata, cioè 750. duc. con l'interesse à ragione d'otto per cento, dal 1. di Gennaro 1601. auanti.

Si dichiara, e conuiene espressamente, che niuno di detti Signori Fondatori, nè de i loro descendenti inclusi in questo Monte in alcun tempo possa, nè in tutto, nè in parte, per qualunque cagione ancorche vrgēte, & necessaria, e qualunque cessione, rinonza, ò traslatione, che si facesse sia nulla, & inualida, e non fortisca effetto alcuno in tutto, nè in parte, come di sopra.

Come il  
ius di, que  
sto Monte  
non si pos  
sa cedere  
ad altri,

*Libri del presente Monte doueranno essere l'infra scritti ,  
cioè .*

Vn libro doue si notaranno tutti i Signori Fondatori del Monte con li loro figliuoli masculi, che hoggi tengono, e di poi tutti i descendenti da essi, tanto masculi, quanto femine, il quale libro s'hà da custodire nel modo che si è detto nel cap. 13. Vn'altro libro doue si notino tutti i fondatori con darli loro debito della rata, che pagano, e quì si notino tutte le compre, & vendite che si faranno per beneficio, & seruigio del Monte, & anche si notino i conti de i Banchi, e delle spese, e d'ogni altro conto col suo giornale.

Vn'altro libro, doue si habbiano da notare tutte le conclusioni, che si faranno con la electione de i Signori Governatori, e Conseruatore, e de gli altri Deputati al buon gouerno del detto Monte.

Quibus quidem Albarano, Capitulis, & Declarationibus per me prædictum Notarium coram prædictis Proce-  
ribus, Equitibus, & alijs prænominatis lectis, & publi-  
catis, ac per eos, & vnumquemq; ipsorum plenè audi-  
tis, & intellectis, licèt per prius Albaranum, & Capitu-

E la

la ipsa viderint, perlegerint, & considerauerint, vt dixerunt præfati Titulati, Equites, & alij prænominati, quibus supra omnibus, & qualibet ipsorum spontè coram nobis non vi dolo, &c. & omni meliori via, &c. omnia Capitula ipsa, & quolibet ipsorum quatenus ad eos, & vnūquemq; ipsorū dictis nominibus spectat, & pertinet, ratificauerunt, confirmauerunt, approbauerunt, emologauerunt, laudauerunt, & acceptauerunt, ac ratificauerunt, &c. eorumq; & cuiquolibet antedictis nominibus, ratificationis, & approbationis munimine roborauerunt, & roborāt, necnon sollēniter promiserūt, & conuenerunt per stipulationē legitimā, & solēnē mihi prædicto Notario publico præfati, & pro dicto Mōte, ac pro mulieribus in ipsius Mōtis beneficio inclusis, seu Includēdis, & pro alijs omnibus quorū exinde interest, & interesse poterit quomodolibet in futurū recipiēti, & stipulāti Capitula ipsa, & quolibet ipsorum ad vnguē adimplere, & obseruare, iuxta ipsorū formā, cōtinētiā, & tenorem, & pro ipsorum capitulorum obseruatione, & exequutione, & ad hoc, vt capitula ipsa illum sortiantur effectum pro quo edita, & compilata fuerunt præfati Titulati, Equites, & alij prænominati nominibus quibus supra successiuè coram nobis ad incipiendam exequutionem prædictam processerunt ad nominationem Conservatoris Statutorum, & Capitulorum pro primo quinquennio, & trium Gubernatorū pro primo triennio deputandorum in regimine Montis prædicti, & in administratione negotiorū ipsius seruata forma supradicti Capituli de hoc loquutionis. Et proinde facta per quemlibet ipsorū dictis nominibus nominatione ordine successiuo illorū, quos melius cuiuslibet ipsorum nominare placuit, & visum fuit tandem cōmuni voto, & nemine discrepante iuerunt nominati, creati, & deputati, scilicet Conservator Statutorum & Capitulorum prædictorū superscriptus Io. Baptista Caracciolus Marchio Vulturariæ pro primo quinquē-  
nio.

nio, incepto à primo die mensis Ianuarij proximè præ-  
 teriti, & Governatores dicti Mōtis, & Administratores  
 negotiorum ipsius pro dicto primo triēnio incepto ab  
 eodem supradicto die primo Ianuarij supradicti Tho-  
 mas Filomarinus Comes Rocce Aspidis, Hieronymus  
 de Ligni, & V. I. D. Iacobus de Franchis cum omnibus  
 illis potestatibus, authoritatibus, præheminentijs, liber-  
 tatibus, facultatibus, & vsibus in præinsertis capitulis  
 expressis, & contentis, & eo modo, & forma, & prout in  
 eis particulariter continetur, & est expressum: Quibus  
 quidem Conseruatori, & Governatoribus, & Admini-  
 stratoribus, vt supra nominatis, creatis, & deputatis, &  
 Et mihi prædicto Notario publico, &c. pro dicto Mon-  
 te, & mulieribus in eo inclusis, seu includēdis, vt supra,  
 & alijs interessatis tam præsentibus, quàm futuris, præ-  
 sentibus recipientibus, & stipulantibus, vt supra om-  
 nes supradicti Titulati, Equites, & alij prænominati no-  
 minibus quibus supra promiserunt, & cōuenerunt so-  
 lemni stipulatione, &c. supradictas quantitates marita-  
 giorum per vnumquemq; ipsorum antedictis nomini-  
 bus, vt prætenditur oblata, donatas, & promissas pro  
 supradictis infrascriptis ratis integrè, & ad plenum da-  
 re, & soluere dicto Monti prædictisq; Conseruatori, &  
 Governatoribus, & eorum in omni casu successoribus  
 etiam tamquam præsentialibus, ac eorum proprijs no-  
 minibus, & cuilibet ipsorum insolidum hic Neapoli in  
 terminis, & pagis subscriptis, videlicet: duc. 500. per to-  
 tam hodiernam diem, alios duc. 500. in 1. die mēsis Ia-  
 nuarij intrantis anni 1602. & reliquos duc. 500. in 1. die  
 mensis Ianuarij anni 1603. vna cum interesse, siue inte-  
 rufurio prædicto ad rationem duc. 8. pro centum, vt su-  
 pra liquidato decurso à 1. die mensis Ianuarij proximè  
 præteriti, & de cetero decurrendo pendēte satisfactio-  
 ne quantitatum prædictarū, videlicet: supradictus Sci-  
 pio Filomarinus proprio suo nomine duc. 1500. & no-  
 mine supradicti Ducis Bouini alios duc. 1500. vna cū

interessis prædictis, supradictus Io. Baptista Caraccio-  
 lus Marchio Vulturariæ .s. proprio suo nomine ducat,  
 1500. nomine supradicti Ducis Boiani alios duc. 1500.  
 & nomine supradicti Io. Baptistæ de Alagonissa alios  
 duc. 1500. vna cum interufurijs prædictis, supradictus  
 Thomas Filomarinus Comes Roccæ Aspidis proprio  
 suo nomine duc. 1500. & nomine supradictæ Victoriæ  
 Filomarinæ vti Balix, & Tutricis supradicti Francisci  
 Pignatelli alios duc. 1500. vna cum interufurijs prædi-  
 ctis; supradictus Marcus Antonius Caracciolus q. Bar-  
 tholomei alios duc. 1500. cum interufurio prædicto, su-  
 pradictus Marchio Turrus duc. 1500. cum interufurio  
 prædicto, supradictus Dux Airolæ duc. 1500. similiter cū  
 interufurio prædicto, supradictus Iulius de Sâgro duc.  
 1500. cū interufurio prædicto, supradictus Iulius Caru-  
 sius nomine supradicti D. Francisci de Tufo duc. 1500.  
 vna cū interufurio prædicto, supradictus Frabritius Bra-  
 catus alios duc. 1500. cū interufurio prædicto, supra-  
 dictus Fabritius Garofanus nomine supradicti Mar-  
 chionis Spinazzolæ duc. 1500. cum interufurio prædi-  
 cto, supradictus Io. Baptista Carrafa Cicinellus duc.  
 1500. cum interufurio prædicto, supradictus Gregorius  
 Loffredus duc. 1500. cum interufurio prædicto, supra-  
 dictus D. Pompeius de Cardenes duc. 1500. cum inte-  
 rufurio prædicto, supradictus Fabritius Sâfelicius duc.  
 1500. vna cum interufurio prædicto, supradictus Io.  
 Franciscus Brâcia duc. 1500. similiter cum interufurio  
 prædicto, supradictus Eâtor de Marra duc. 1500. cum  
 interufurio prædicto, supradictus Iacobus de Frâchis  
 V.I.D. similiter suo proprio nomine duc. 1500. & nomi-  
 ne supradicti Io. Baptistæ Coppolæ vti Balij, & Tutoris  
 supradicti Marchionis Missanelli alios ducat. 1500. &  
 nomine supradictorum Laurentij, & Thomæ de Fran-  
 chis nominatorum per supradictum qu. Præsidentem  
 Vincentium de Franchis alios duc. 1500. vna cum in-  
 terufurijs prædictis, supradictus Pompeius Filangerius  
 duc.

duc. 1500. cum interfurio prædicto, supradictus Scipio Milanus nomine, & pro parte supradictæ Marchionissæ S. Georgij vti Balizæ, & Tutricis supradicti Marchionis S. Georgij duc. 1500. cum interfurio prædicto, supradictus D. Lelius Gallutius duc. 1500. cum interfurio prædicto, supradictus Pomponius Magaldus nomine supradicti Marci Antonij Filomarini duc. 1500. vna cum interfurio prædicto, & supradictus Cesar Filangerius alios duc. 1500. similiter vna cum interfurio prædicto. In quibus quidem supradictis quantitibus, vt supra solui promissis præfati Titulati, Equites, & alij prænominati nominibus, quibus supra, constituerunt se ipsos ante dictis nominatibus, prædictosq; Ducem Bouini, Ducem Boiani, Io: Baptistam de Alagonissa, & alios prænominatos præsentis, absentes, & quemlibet ipsorum pro sua rata veros, & liquidos debitores dicto Monti, & successoribus in eo, ac prædictis Conservatori, & Gubernatoribus etiam tamquam præsentibus, & insolidum, vt supra, in pace &c. ac non obstante quacunq; exoneratione, & liquida præuentione.

Cum pacto, quod præsens instrumentum possit tam prædictos Conservatorem, & Gubernatores, vt prædicitur electos, quam per alios pro tēpore eligendos, & quolibet ipsorum etiam tamquam principales, ac proprijs eorum nominibus, & insolidum criminaliter, & pro liquido produci præsentari, & liquidari in Magna Curia Vicariæ, & in quolibet alio Tribunali contra prædictos promittentes, & obligatos pro dictis ratis, vt supra distinctis tam pro dictis capitalibus, quam pro interesse, siue interfurij prædictis secundū formam Ritus Magnæ Curie Vicariæ, & quod incontinenti habeat promptam, paratam, & expeditam executionem, tam realem quam personalem, possitq; exequi etiam via executiua absq; partis citatione, & iuris formæ non seruata solum præsentis instrumenti, & pacti vigore, more etiam pensionum domorum huius Ciuitatis Neapolis, & ob-

liea-

ligationum liquidarum dictæ Magnæ Curie Ritus ipsius. Ceterisq; alijs iuribus in contrarium fortè dictantibus, non obstantibus quouis modo, quibus expressè cum iuramento coram nobis renuntiauerunt, & promiserunt, non vti me præfato Notario publico, pro futuris Conservatore, & Gubernatoribus dicti Montis prædictæ, & infra scripta omnia recipiente, stipulante, & acceptante.

Insuper præfati Scipio Filomarini nomine supradicti Ducis Bouini, Marchio Vulturarij nomine supradictorum Ducis Boiani, & Io. Baptistæ de Alagonissa, Comes Rocce, nomine supradictæ Victoriæ Filomarinæ vti Balizæ, & Tutricis supradicti Francisci Pignatelli, Iulius Carusius nomine supradicti D. Francisci de Tufo, Pöponius Magaldus nomine supradicti Marci Antonij Filomarini, Fabritius Garofanus nomine supradicti Marchionis Spinazzolæ, Iacobus de Franchis nomine supradicti Io. Baptistæ Coppolæ vti Balij, & Tutoris supradicti Marchionis Missanelli, ac etiam nomine supradictæ Marchionissæ S. Georgij vti Balizæ, & Tutricis supradicti Marchionis S. Georgij, & quilibet ipsorum, quibus supra nominibus promiserunt curare, quod supradicti prænominati eorum principales, & quilibet ipsorum nominibus prædictis infra menses sex, vel quã primum infra dictum terminum Neap. se contulerint præsentem contractum, ac omnia, & singula in eo contenta, & declarata, quatenus ad eos dictis nominibus respectiuè spectat ratificabunt, ac eq; principaliter iterum, & de nouo ad maiorem cautelam facient promissiones prædictas cum pactis, & clausulis supradictis, modo, & forma, prout superius continetur per publicum, seu publica instrumenta stipulanda per Notarium non vasallum, in pace.

Conditione tamen, & expressa declaratione, quod vbi dictæ ratificationes promissæ ex quavis causa non fierent dicti promittentes ratificationes ipsas ad aliquid non tenca-

teneatur, nā alias promissiones prædictas non fecissent. Pro quibus omnibus obseruandis præfati Titulati, & Equites, ac alij prænominati dictiq; Conseruator, & Governatores, & quilibet ipsorum nominibus, quibus supra prout ad vnumquemq; eorum dictis nominibus spectat, & pertinet actentis prædictis spontè obligauerunt seipfos ante dictis nominibus, prædictosq; Ducem Bouini, Ducem Boiani, Io. Baptistam de Alagonissa, Franciscum Pignatellum, D. Franciscum de Tufo, Marcum Antonium Filomarimum Marchionem Spinazzo, Marchionem Missanelli, Laurentium, & Thomam de Franchis, & Marchionem S. Georgij, & quemlibet ipsorum, respectiue vt supra, dictumq; Mōtem, & successores quoscumq; in eo eiusdemq; Montis, & ipsorum prænominatorum omnium Fūdatorum, & inclusorum in Monte prædicto, & cuiquibet ipsorum hēres, successores, & bona omnia burgenfatica, & feudalia, etiā titulata quocunq; titulo præsentia, & futura, Regio assensu pro feudilibus desuper obtempo, & impetrato, seu imperando, semperq; saluo, & reseruato dicto Monti, & prædictis mulieribus in eo inclusis, seu includendis, & alijs interessatis, respectiue vt supra, mihiq; prædicto Notario publico, ac dictis Conseruatori, & Governatoribus, respectiue præsentibus sub poena, & ad poenam dupli medietate, cum potestate capiendi constitutione præcarij, & renunciauerunt, & iurauerūt, præsentibus oppositionis.

Imprimatur: Greg. Peccerillus Vic. Gener.

Fr. Ioseph de Rubeis Ordin. Min. Conu. S. F. D.  
 Eminentis. Card. Filamar. Theol. & Consult.  
 S. Officij, Congregat. Secret.







1 2







200

E

38

Handwritten scribbles or symbols, possibly a signature or initials, consisting of several overlapping lines and shapes.

